



Atto di fondazione

PAX, Fondazione collettiva LPP

Edizione 06.2008

Art. 1 Nome

La PAX Holding (società cooperativa) (in seguito detta Fondatrice) ha costituito sotto il nome

PAX, Sammelstiftung BVG

PAX, Fondation collective LPP

PAX, Fondazione collettiva LPP

(in seguito detta Fondazione collettiva) una fondazione ai sensi dell'articolo 80 segg. CC, dell'articolo 331 CO e dell'articolo 48, capoverso 2 LPP.

Art. 2 Sede

La Fondazione collettiva ha sede a Basilea.

Il Consiglio di fondazione può trasferire la sede della Fondazione collettiva in qualunque altro luogo della Svizzera con il consenso dell'autorità di vigilanza.

Art. 3 Scopo

La Fondazione collettiva ha per scopo lo svolgimento della previdenza personale per i lavoratori dei datori di lavoro affiliati nell'ambito della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) mediante contratti collettivi d'assicurazione completa (vecchiaia, decesso e invalidità) con la PAX, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA (PAX).

I datori di lavoro possono affiliarsi alla Fondazione collettiva nell'ambito delle prescrizioni della LPP.

Oltre alle prescrizioni minime legali, la Fondazione collettiva può svolgere un'ulteriore previdenza.

Ogni datore di lavoro affiliato forma una propria cassa di previdenza all'interno della Fondazione collettiva. I rapporti con la Fondazione collettiva vengono regolati in un contratto d'adesione.

Art. 4 Organi

Gli organi della Fondazione collettiva sono:

- il Consiglio di fondazione
- la commissione di previdenza della relativa cassa di previdenza
- l'ufficio di controllo.

Art. 5 Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione collettiva. Esso si compone di sei membri: tre rappresentanti dei lavoratori e tre rappresentanti dei datori di lavoro.

Il Consiglio di fondazione si costituisce da sé e la presidenza è riservata ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Queste due parti si alternano con un turno annuale.

La durata della carica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione è di quattro anni. È possibile una rielezione.

Il Consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione collettiva all'esterno.

Il Consiglio di fondazione è responsabile del pagamento delle prestazioni ai destinatari nell'ambito della legge, dell'atto di fondazione e dei regolamenti stabiliti. Esso è incaricato di emanare o di modificare i regolamenti che sono necessari per l'organizzazione, per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, per i compiti da svolgere nell'ambito dello scopo della Fondazione e per lo svolgimento della previdenza personale dei datori di lavoro affiliati. I regolamenti soggiacciono al controllo legale dell'autorità di vigilanza.

Il Consiglio di fondazione delibera validamente se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti, il voto del presidente ha doppia valenza. Sulle trattative deve essere tenuto un verbale. Le decisioni possono essere prese anche mediante circolare. Una decisione mediante circolare presuppone che la maggioranza dei membri abbia approvato per iscritto una richiesta e che nessun membro abbia chiesto una discussione.

Il Consiglio di fondazione trasferisce alla PAX l'amministrazione, ma resta responsabile dell'allestimento del conto annuale.

Art. 5a Elezioni del Consiglio di fondazione (base)

1) Diritto di proporre candidati

Il Consiglio di fondazione in carica propone 3 candidati dalla cerchia secondo l'articolo 5a 2) a) e 3 candidati dalla cerchia secondo l'articolo 5a 2) b) come pure 5 candidati supplenti.

I rappresentanti dei lavoratori di tutte le commissioni di previdenza e i datori di lavoro affiliati possono proporre un altro candidato dalla relativa cerchia degli aventi diritto di elezione passivo.

2) Diritto di voto passivo

- a) Come rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di fondazione possono essere eletti i rappresentanti dei lavoratori delle commissioni di previdenza.
- b) Come rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione possono essere elette tutte le persone fisiche aventi il ruolo di datori di lavoro affiliati oppure legate ad essi mediante assunzione o funzione all'interno di un organo.

3) Diritto di voto attivo

- a) I rappresentanti dei lavoratori di tutte le commissioni di previdenza nominano i rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di fondazione mediante voto per iscritto.
- b) I datori di lavoro affiliati nominano i rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione mediante voto per iscritto.

Il Consiglio di fondazione regola il procedimento elettorale dettagliato in un Regolamento elettorale separato.

Art. 6 PAX

La PAX gestisce gli affari che le vengono affidati dal Consiglio di fondazione e si occupa specialmente di tutti i compiti che risultano dallo svolgimento della previdenza professionale della Fondazione collettiva.

La partecipazione dei rappresentanti della PAX alle riunioni del Consiglio di fondazione è disciplinata in un regolamento separato.

Art. 7 Commissione di previdenza

Per ogni cassa di previdenza viene istituita una commissione di previdenza. Questa commissione è composta pariteticamente ai sensi dell'articolo 51 LPP da rappresentanti del datore di lavoro e da rappresentanti dei lavoratori.

La commissione di previdenza esercita i diritti e gli obblighi che le spettano per legge e che le sono attribuiti dal regolamento o dal contratto.

Art. 8 Ufficio di controllo e perito

L'ufficio di controllo e il perito sono nominati dal Consiglio di fondazione. Essi devono soddisfare i presupposti prescritti dalla legge.

L'ufficio di controllo e il perito in materia di previdenza professionale sono eletti per un anno di carica e possono essere rieletti.

L'ufficio di controllo esamina annualmente la gestione, la contabilità e l'investimento patrimoniale della Fondazione collettiva. Il perito per la previdenza professionale verifica periodicamente se le disposizioni regolamentari tecnico-assicurative dell'assicurazione corrispondono alle prescrizioni legali.

L'ufficio di controllo redige un rapporto scritto dei suoi controlli, destinato al Consiglio di fondazione e all'autorità di vigilanza.

Art. 9 Patrimonio della Fondazione

La fondatrice conferì alla Fondazione collettiva l'importo di CHF 1000 (franchi svizzeri mille).

Da allora il patrimonio della Fondazione è stato e viene accumulato mediante donazioni facoltative e regolamentari delle ditte affiliate nonché dei loro lavoratori e di terzi.

Il patrimonio della Fondazione deve essere investito secondo i principi di sicurezza, ricavi adeguati al mercato e adeguata ripartizione del rischio.

È esclusa una riversione del patrimonio della Fondazione alla fondatrice, a un datore di lavoro affiliato o una utilizzazione del patrimonio della Fondazione diversa dagli scopi della previdenza in favore del personale.

Art. 10 Contabilità

La chiusura dei conti avviene annualmente il 31 (trentuno) dicembre, la prima volta il 31 (trentuno) dicembre 1985 (millenovecentotantacinque).

Art. 11 Modifica dell'atto di fondazione

Il Consiglio di fondazione può modificare le disposizioni dell'atto di fondazione, sempre salvaguardando lo scopo della fondazione, se almeno cinque consiglieri di fondazione votano per la modifica prevista.

La modificazione avviene sotto riserva d'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 12 Scioglimento della Fondazione collettiva

In caso di scioglimento della Fondazione collettiva, il Consiglio di fondazione decide, d'intesa con l'autorità di vigilanza, nell'ambito dello scopo della Fondazione, sull'utilizzazione del patrimonio della Fondazione.

Art. 13 Scioglimento di una cassa di previdenza

In caso di scioglimento di una cassa di previdenza, il Consiglio di fondazione provvede a mantenere e garantire tutti i diritti dei destinatari conformemente alla legge, trasferendo di regola gli esistenti rapporti assicurativi ed altro patrimonio della Fondazione eventualmente esistente della relativa cassa di previdenza ad altri istituti di previdenza in favore del personale, informandone l'ufficio di controllo.

Art. 14 Equiparazione dei sessi

Le denominazioni datore di lavoro, lavoratore, rappresentante, candidato, supplente, presidente ed esperto utilizzate nel presente atto si riferiscono in pari misura a persone di sesso maschile e femminile.

Questo documento corrisponde alla versione approvata del 9 giugno 2008.

PAX, Fondazione collettiva LPP
per la previdenza professionale

Aeschenplatz 13, casella postale, 4002 Basilea
telefono +41 61 277 66 66, telefax +41 61 277 64 56
info@pax.ch, www.pax.ch

PAX
ASSICURAZIONI